

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3168 del 02/07/2019
Oggetto	PROCEDIMENTO BO07A0161 INTESTATO A CAVE PEDERZOLI S.R.L. RILASCIO DELLA CONCESSIONE PREFERENZIALE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE ED IGIENICO ASSIMILATI NEL COMUNE DI BOLOGNA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3252 del 02/07/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno due LUGLIO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "*Progetto Demanio Idrico*");

PRESO ATTO

- dell'istanza assunta a prot. n. 277021 del 02.11.07 con cui la società CAVE PEDERZOLI Srl, P.IVA 03046700377, ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 38 del r.r. 41/2001 (cod. BO07A0161);
- dell'istanza assunta a prot. n. PGBO/2016/24318 del 21.12.16 con cui CAVE PEDERZOLI Srl,

P.IVA 03046700377 ha richiesto la variante sostanziale per aumentato fabbisogno del volume idrico annuo di prelievo (mc/a) e contestuale richiesta di rateizzazione dei canoni pregressi;

DATO ATTO CHE:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 375 del 28.11.2018 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la domanda sopracitata presenta i requisiti per il riconoscimento della preferenziale ai sensi dell'art. 38, r.r. 41/2001 ed è assoggettata all'iter istruttorio di cui all'art. 6, r.r. 41/2001 per richiesta di aumento del prelievo;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale e igienico assimilati;
- con nota prot. n. PGDG.2018.1571 del 01/02/2018 è stata accolta la richiesta di rateizzazione dei canoni dovuti per gli anni dal 2008 al 2016;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (prot. n. PG/2019/651 del 15/01/2019) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO INOLTRE ATTO:

- che la Città Metropolitana di Bologna non ha rilasciato il parere di competenza richiesto da questa Agenzia ai sensi dell'art. 12, R.R. 41/2001 (nota PGDG/2018/10687 del 20/07/2018);

- che con nota del 6 giugno 2018, la Città Metropolitana di Bologna ha dichiarato di non esercitare più competenze tecnico-ambientali, in quanto trasferite ad ARPAE a seguito del riordino di funzioni di cui al titolo II, l.r. 13/2015 e che, di conseguenza, la richiesta di parere deve ritenersi superflua nei casi in cui sia verificata la conformità ambientale della derivazione con l'art. 5.9. del Piano Territoriale di coordinamento provinciale (nota del 6 giugno 2018, assunta a prot. n. PGDG/2018/8375 del 06/06/2018);

RITENUTO pertanto di procedere in assenza del rilascio del parere di cui all'art. 12, R.R. 41/2001;

DATO ATTO che la richiesta di rateizzazione prot. PGB0/2016/24318 del 21.12.16 è stata accolta da questa Agenzia con nota PGDG.2018.1571 del 01/02/2018 relativamente alle annualità 2008 - 2016, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 28/2013, con applicazione degli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile;

DATO ATTO altresì che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019, risultando in regola con il pagamento delle rate previste dal piano di rateizzazione predisposto con nota prot. n. PGDG.2018.1571;
- ha versato in data 29/03/2019, la somma pari a 2.117,48 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. BO07A0161;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla società CAVE PEDERZOLI Srl, P.IVA 03046700377, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. BO07A0161, come di seguito descritta:

- ubicazione dei prelievi: Comune di Bologna (BO) via del Traghetto n. 50, su terreno di proprietà della concessionaria;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale ed igienico assimilati;
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi:
 - n. 1 pozzo (denominato BOA5328) avente profondità pari a m. 74 e con le seguenti caratteristiche:

ubicazione: fg. n. 13, mapp. n. 75; coordinate UTM RER x: 683710; y: 933703;

portata massima di esercizio pari a l/s 42,00;

volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 364.000,00;
 - n. 1 pozzo (denominato BOA5329) avente profondità pari a m. 48 e con le seguenti caratteristiche:

ubicazione: fg. n. 13, mapp. n. 131; coordinate UTM RER 683607; y: 933468;

portata massima di esercizio pari a l/s 3,00;

volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 26.000,00;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2028;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 02/07/2019;
 4. di accogliere la rateizzazione dei canoni dovuti per le annualità dal 2008 al 2016, pari ad un importo complessivo quantificato in 18.951,59 euro, stabilendo la corresponsione della somma dovuta in n. dieci rate semestrali, come previsto dal piano di rateizzazione predisposto, allegato alla presente determinazione;
 5. di dare atto che la somma dovuta, comprensiva degli interessi di legge, è suscettibile di adeguamento con riferimento agli importi delle rate al variare del tasso annuale;
 6. di stabilire che il pagamento delle rate deve avvenire secondo le scadenze riportate nel piano di rateizzazione, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN

IT 10 C 07601 02400 001018766285 indicando, quale causale, la seguente dicitura: “Pratica BO07A0161 - CAVE PEDERZOLI Srl - Rata canoni arretrati n. xx - scad. xx/xx/xxxx”;

7. di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per il concessionario di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito;
8. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2019 in 2.117,48 euro;
9. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.117,48 euro;
10. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
12. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
13. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
14. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Specialistica Progetto Demanio

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a CAVE PEDERZOLI Srl, P.IVA 03046700377 (cod. BO07A0161).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Le opere di presa sono costituite da n. 2 pozzi:
 - n. 1 pozzo denominato BOA5328 avente profondità pari a m 74, con tubazione di acciaio del diametro interno di mm 250, dotato di avampozzo ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 75, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra:
 - 63,7 metri e - 74 metri dal piano di campagna;ubicazione: Comune di Bologna (BO) via del Traghetto n. 50, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 13, mapp. n. 322; coordinate UTM RER x: 683710 - y: 933703;
 - n. 1 pozzo denominato BOA5329 avente profondità pari a m 48 con tubazione di acciaio del diametro interno di mm 200, dotato di avampozzo ed equipaggiato con due elettropompe sommerse della potenza rispettivamente di kw 5,5 e kw 2, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra: - 40 metri ed il fondo foro dal piano di campagna;
 - ubicazione: Comune di Bologna (BO) via del Traghetto n. 50, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 13, mapp. n. 131; coordinate UTM RER x: 683607 - y: 933468;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale per il lavaggio degli inerti e ad uso antincendio assimilato ad igienico assimilati;

2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 45,00 (l/s 42,00 e l/s 3,00) e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 390.000,00 (364.000 mc e 26.000 mc).
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale, per circa 8 ore al giorno per un totale di circa 225 giorni lavorativi.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0442ER - DQ2 - CCS

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente intestato alla SAC di Bologna pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.117,48 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 -

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. Obblighi del concessionario e condizioni particolari della concessione – Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia prevista la installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto (*Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, prot. n. PG/20190/6551 del 15/01/2019*);

2. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. Cartello identificativo – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

4. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

5. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

7. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

8. Cessazione dell'utenza – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

9. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.